

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3366

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FINI)

di concerto col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

e col Ministro dell'interno

(PISANU)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2005

—————

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003

—————

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	6
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	8
Disegno di legge	»	9
Testo della Convenzione in lingua ufficiale	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - La stipulazione della Convenzione in oggetto è frutto di una lunga negoziazione avviata dal Governo della Repubblica algerina con l'intento di raggiungere con la Repubblica italiana una specifica intesa bilaterale per la mutua assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale che valga a superare il rinvio alla analoga Convenzione tra l'Italia e la Francia concernente la reciproca assistenza giudiziaria, conclusa a Roma il 12 gennaio 1955, e ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 1957, n. 155, che continua ad essere tuttora applicata nei confronti dell'Algeria quale ex-territorio d'oltremare della Repubblica francese anche dopo l'acquisizione dell'indipendenza.

Il contenuto della Convenzione è modellato sugli accordi generalmente raggiunti dall'Italia in materia, in particolare su quelli attualmente in vigore tra l'Italia e il Marocco, e tra l'Italia e la Tunisia. La stessa è in armonia con le norme fondamentali della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e comprende essenzialmente aspetti di natura giuridica. Questi attengono alla protezione giurisdizionale dei cittadini e delle imprese dei due Paesi all'interno dell'altro Stato, alla tradizionale cooperazione in campo civile, al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie comprese le sentenze arbitrali.

La Convenzione è articolata in quattro titoli.

Il titolo I contiene le disposizioni generali concernenti l'ambito della protezione giuridica nel territorio dei due Stati in favore dei cittadini e delle persone giuridiche dei due Paesi.

In esso sono previste l'esclusione da depositi cauzionali per l'esercizio delle azioni giudiziarie e la possibilità di beneficiare del gratuito patrocinio in conformità alle leggi interne (articoli 1, 2 e 3). Quest'ultimo, in Italia, è disciplinato in materia civile dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. È inoltre prevista (articolo 4) l'esenzione dalla legalizzazione per i documenti ufficiali trasmessi in applicazione della Convenzione, con conseguente semplificazione e snellimento burocratico dei rapporti tra le Parti sul punto.

Il titolo II riguarda l'assistenza giudiziaria vera e propria.

In esso vengono elencati gli istituti e gli strumenti che ne formano oggetto (articolo 5), viene prevista la possibilità di rifiuto alle condizioni stabilite (articolo 6), vengono indicate le modalità di trasmissione delle richieste (articolo 7), e viene individuata la lingua in cui devono essere redatti i documenti scambiati (articolo 8). Viene altresì precisato che l'attuazione dell'assistenza giudiziaria deve avvenire senza spese a carico della Parte richiedente, tranne quelle occorrenti per le perizie (articolo 9).

Negli articoli da 10 a 14 vengono specificate le modalità di esecuzione dei singoli atti di assistenza giudiziaria.

Per le commissioni rogatorie vengono puntualizzate, all'articolo 10, le indicazioni che devono essere contenute nelle relative istanze e vengono determinate, all'articolo 11, le procedure da seguire nell'adempimento delle richieste. Per l'esecuzione di queste ultime, la Parte che espleta la rogatoria applica la propria legge processuale salvo richiesta di forme particolari, quali l'applica-

zione della legge nazionale dell'autorità giudiziaria richiedente, purché non contrastanti con la legge della Parte che vi provvede.

Qualora la rogatoria non possa essere eseguita, o venga rifiutata, gli atti vanno restituiti con la specificazione dei motivi del mancato espletamento.

Gli atti da notificare all'estero vengono trasmessi tramite Autorità centrali, costituite dai rispettivi Ministeri della giustizia (articolo 12).

Alle rappresentanze diplomatiche e consolari di ciascun Paese è consentito di potere procedere direttamente alla notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari ai propri cittadini e all'audizione di questi ultimi (articolo 13). È prevista inoltre (articolo 14) la possibilità della comparizione personale all'estero di testimoni e periti dinanzi all'autorità giudiziaria di uno dei due Paesi che ne faccia richiesta all'Autorità dell'altra Parte, ma senza che possano essere adottate misure coercitive in caso di mancata comparizione.

Le modalità e le procedure previste per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali sono stabilite al titolo III della Convenzione.

Sono riconosciute le sentenze definitive relative a diritti in materia civile, comprese quelle emesse dai tribunali penali per la Parte che si riferisca a risarcimento del danno o a restituzione di beni (articolo 15).

Sono altresì riconosciuti e resi esecutivi gli atti autentici, compresi quelli notarili,

aventi forza esecutiva in uno dei due Paesi (articolo 18).

Vengono poi fissate in maniera puntuale le condizioni in presenza delle quali le sentenze e gli atti autenticati possono essere riconosciuti ed eseguiti.

In particolare, spetta all'autorità giudiziaria dello Stato in cui la decisione deve essere eseguita la verifica della competenza del giudice che ha pronunciato la decisione, articolo 16, nonché della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento (garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, rispetto del principio del *ne bis in idem* e della litispendenza, conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento, della sicurezza e dell'ordine pubblico dello Stato ove ne venga richiesta l'esecuzione) articoli 15 e 18. Vengono inoltre indicate le modalità previste per la presentazione della domanda e i documenti che devono essere allegati per vedere riconosciuta una sentenza, nonché il procedimento che deve essere seguito a tale fine (articoli 17 e 19).

È pure stabilito lo scambio di informazioni sulle disposizioni di legge e sulla giurisprudenza applicabili, nonché sui rispettivi sistemi giudiziari (articolo 20).

Nel titolo IV sono infine indicate le modalità di entrata in vigore della Convenzione (articolo 21).

Le disposizioni contenute nella Convenzione in esame sono pienamente compatibili con l'ordinamento nazionale e non richiedono norme di adeguamento.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri derivanti dall'applicazione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare.

Ai fini di una stima, sia pure approssimativa, dei suddetti oneri, si è tenuto conto dei dati forniti dai competenti uffici di questo Ministero.

L'esiguità dei casi rilevati porta a prevedere un modesto volume di collaborazioni giudiziarie annue tra l'Italia e la Repubblica algerina, in particolare del numero di comparizione di testimoni o periti richiesti, nonché traduzioni di documenti o atti.

La quantificazione delle spese annue in applicazione della presente Convenzione può essere stimata secondo la seguente specifica:

Numero 5 casi annui ipotizzati di comparizione di testimoni o periti.

a) spese di viaggio (biglietto aereo andata e ritorno Roma-Algeri) (euro 570 x 5 casi x 1 testimone o perito = euro 2.850)	euro	2.850,00
b) spese di soggiorno (euro 150 x 3 giorni x 1 testimone o perito x 5 casi)	»	2.250,00
c) spese per compensi ed indennità (euro 20 ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319 x 5 richieste x 2 esami x 2 giorni)	»	400,00
d) spese per traduzione degli atti	»	1.000,00

Complessivamente, l'esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra l'Italia e la Repubblica algerina determina oneri quantificati in euro 6.500,00.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Aspetti tecnico-normativi**a) Necessità dell'intervento normativo.*

La presente Convenzione è volta a promuovere la cooperazione giudiziaria in campo civile tra il Governo della Repubblica algerina ed il Governo della Repubblica italiana facilitando i rapporti tra i cittadini e le imprese dei due Paesi, rimuovendo le disparità legislative tra i due ordinamenti.

b) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente.

Il quadro normativo sul quale la presente Convenzione incide, in gran parte armonizzandosi con lo stesso, è rappresentato dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

c) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

La Convenzione è compatibile con i principi seguiti in ambito comunitario nei rapporti di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.

d) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

La Convenzione con l'Algeria non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

e) Analisi della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Il provvedimento, come sopra meglio illustrato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

La materia non è suscettibile di delegificazione.

Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte nuove definizioni normative nel testo.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti operati sono corretti.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella, tenuto conto del tipo di intervento proposto (Convenzione internazionale).

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse del testo normativo.

La Convenzione non determina alcuna abrogazione di testi normativi.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

a) La presente Convenzione internazionale disciplina la materia civile comprendente anche il diritto commerciale per attuare in concreto l'assistenza e la cooperazione giudiziaria e per consentire il riconoscimento delle sentenze e degli altri atti, compresi gli arbitrati, emessi nei due Stati. L'Amministrazione coinvolta è innanzitutto quella della Giustizia.

b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle Amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo: la Convenzione migliora la protezione giuridica dei cittadini e delle imprese italiane nei rapporti con le controparti dell'Algeria in conformità con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio-lungo periodo: la Convenzione tende a rendere compatibile la normativa italiana con i principi internazionali seguiti in materia di assistenza e di cooperazione giudiziaria.

d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale: non sembrano ravvisarsi, allo stato, i presupposti in oggetto, tenuto conto della natura della Convenzione.

e) Aree di «criticità»: non si ravvisano, allo stato, aree di criticità.

f) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili: negativo.

g) Strumento tecnico-normativo più appropriato: lo schema di Convenzione internazionale appare lo strumento tecnico-normativo più rispondente alla materia trattata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.500 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CIVILE E COMMERCIALE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE**

**Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
Algerina Democratica e Popolare, di seguito denominati "le Parti
contraenti",**

CONSIDERATO il comune ideale di giustizia e di libertà che guida i due
Stati,

DESIDEROSI di intensificare tra le stesse Parti l'efficacia della mutua
assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale

HANNO CONVENUTO quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Protezione giuridica

1. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficiano, nel territorio dell'altra Parte contraente, per quanto riguarda i loro diritti personali e patrimoniali, della stessa protezione giuridica che quest'ultima accorda ai propri cittadini
2. I cittadini di ciascuna Parte hanno libero accesso all'autorità giudiziaria dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti.
3. Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o autorizzate conformemente alla legislazione di ciascuna Parte contraente.

Articolo 2

“Cautio judicatum solvi”

1. Ai cittadini di una delle Parti contraenti che compaiono dinanzi all'autorità giudiziaria dell'altra Parte contraente non possono essere imposti cauzioni o depositi, a qualsiasi titolo, in ragione della loro qualità di stranieri o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di tale ultima Parte.
2. Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o autorizzate conformemente alla legislazione di ciascuna Parte contraente.

Articolo 3

Gratuito patrocinio

1. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficiano nel territorio dell'altra Parte contraente del gratuito patrocinio, allo stesso modo dei cittadini di quest'ultima, purché si adeguino alle leggi del Paese in cui viene richiesto il patrocinio.
2. Se il richiedente ha la residenza nel territorio di una delle due Parti, la certificazione attestante l'insufficienza di mezzi viene rilasciata al ricorrente dalle autorità di quest'ultima. Se l'interessato risiede in un Paese terzo, il certificato viene rilasciato dal console del suo Paese, territorialmente competente.

Articolo 4

Esenzione dalla legalizzazione

1. I documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.
2. Tuttavia tali documenti devono essere muniti della firma e del timbro ufficiale dell'autorità competente al loro rilascio.

TITOLO II

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Articolo 5

Oggetto dell'assistenza

L'assistenza giudiziaria comprende in particolare la notifica e la trasmissione di atti giudiziari ed extragiudiziari, l'esecuzione di atti processuali quali l'audizione di testimoni o di parti, la perizia o l'assunzione di prove, e lo scambio di atti ed estratti dei registri dello stato civile su richiesta di una delle parti ai fini di un procedimento giudiziario.

Articolo 6

Rifiuto dell'assistenza

L'assistenza è rifiutata se la Parte richiesta ritiene che gli atti richiesti siano tali da recare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza e all'ordine pubblico del suo Paese.

Articolo 7

Trasmissione delle richieste di assistenza

Tutte le richieste di assistenza giudiziaria e gli atti di esecuzione o di rifiuto sono trasmessi direttamente tra il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana ed il Ministero della Giustizia della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, di seguito indicati: "Autorità Centrali".

Articolo 8

Lingua di trasmissione

Tutti i documenti relativi alla cooperazione sono redatti nella lingua della Parte richiedente e muniti di una traduzione in lingua francese.

Articolo 9

Spese relative all'assistenza giudiziaria

L'esecuzione dell'assistenza giudiziaria non può dar luogo a rimborso di spese salvo per quanto riguarda gli onorari dei periti.

Articolo 10

Commissioni rogatorie

La richiesta di esecuzione delle commissioni rogatorie deve contenere le indicazioni seguenti:

- a) L'autorità giudiziaria richiedente;
- b) L'autorità giudiziaria richiesta, ove conosciuta;
- c) L'identità, il recapito e la qualità delle parti e dei testimoni;
- d) L'oggetto della richiesta e gli atti da eseguire;
- e) Se del caso, le domande che devono essere poste al testimone;
- f) Ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti.

Articolo 11

Esecuzione delle commissioni rogatorie

1. Le commissioni rogatorie da eseguire nel territorio di una delle due Parti sono eseguite dall'autorità giudiziaria, secondo la procedura di ciascuna di esse.
2. Se l'autorità richiedente lo domanda espressamente, l'autorità richiesta deve:
 - a) Eseguire la commissione rogatoria con l'osservanza di una forma particolare se questa non è in contrasto con la legge del proprio Paese.
 - b) Informare in tempo utile l'autorità richiedente della data e del luogo di esecuzione della commissione rogatoria, affinché le parti interessate possano assistervi nel rispetto delle leggi della Parte richiesta.
3. Qualora non sia stato possibile soddisfare la richiesta, gli atti vengono restituiti. I motivi per cui non è stato possibile soddisfare la richiesta o per cui la cooperazione è stata rifiutata devono essere comunicati alla Parte richiedente.

Articolo 12

Notifica degli atti

Gli atti giudiziari ed extragiudiziari da notificare vengono trasmessi direttamente dalle Autorità Centrali competenti di ciascuna delle Parti. La prova dell'avvenuta consegna è data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario o da un'attestazione dell'autorità richiesta dalla quale risultino l'atto, la modalità e la data della consegna.

Articolo 13

Notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziari ed esecuzione delle commissioni rogatorie per mezzo delle Rappresentanze diplomatiche o consolari

Ciascuna Parte contraente può consegnare atti giudiziari ed extragiudiziari ai propri connazionali o procedere alla loro audizione direttamente per mezzo delle proprie rappresentanze diplomatiche o consolari conformemente alle leggi di ciascuna delle Parti.

Articolo 14

Comparizione di testimoni e periti

1. Quando è necessaria la comparizione personale di un testimone o di un perito dinanzi all'autorità giudiziaria della Parte richiedente, l'autorità richiesta del Paese in cui essi risiedono li invita a rispondere alle convocazioni loro inviate.
2. In tal caso, il testimone o il perito hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e alle indennità di soggiorno dal luogo in cui risiedono in base alle tariffe e ai regolamenti in vigore nel Paese in cui deve aver luogo l'audizione. Le spese di viaggio comprendono anche il biglietto aereo di linea di andata e ritorno per il tragitto tra l'aeroporto più vicino alla sede giudiziaria in cui il testimone o il perito devono comparire. Su richiesta di questi ultimi, le autorità consolari del Paese richiedente forniscono il titolo di viaggio o anticipano le relative spese.
3. In caso di mancata comparizione, l'autorità richiesta non adotta alcuna

misura coercitiva nei confronti della persona non comparsa.

TITOLO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI DECISIONI GIUDIZIARIE E DI SENTENZE ARBITRALI

Articolo 15

Condizioni richieste

In materia civile e commerciale le decisioni pronunciate dalle autorità giudiziarie delle due Parti contraenti, ivi comprese quelle relative ai diritti civili pronunciate dalle autorità che giudicano in materia penale, sono riconosciute ed eseguite alle seguenti condizioni:

- a) La decisione è stata pronunciata da un'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 16 della presente Convenzione;
- b) Le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o dichiarate contumaci secondo la legge dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata,
- c) La decisione è passata in giudicato secondo la legge dello Stato in cui è stata pronunciata,
- d) La decisione non deve essere in contrasto con altra decisione giudiziaria pronunciata dallo Stato in cui la decisione deve essere eseguita,
- e) Non è pendente davanti all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto un procedimento tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, instaurato anteriormente alla presentazione della domanda davanti all'autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione della quale vengono richiesti il riconoscimento e l'esecuzione,
- f) La decisione non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato in cui ne viene richiesto il riconoscimento.

Articolo 16

Competenza

Le autorità giudiziarie della Parte contraente che hanno pronunciato la decisione sono competenti nei casi seguenti:

- a) Se il convenuto, alla data di presentazione della domanda, aveva la residenza o il domicilio nel territorio di tale Parte contraente;
- b) Se al momento della presentazione della domanda il convenuto esercita un'attività commerciale nel territorio di tale Parte contraente e il procedimento nei suoi confronti riguarda tale attività;
- c) Se il convenuto accetta espressamente di assoggettarsi alla competenza dell'autorità giudiziaria di tale Parte contraente, sempre che la legge della Parte che richiede il riconoscimento non vi si opponga;
- d) Se il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza avere anteriormente sollevato eccezioni in ordine alla competenza dell'autorità giudiziaria adita;
- e) In materia contrattuale, se l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la decisione;
- f) In caso di responsabilità extracontrattuale, se l'evento dannoso si è verificato nel territorio di detta Parte contraente;
- g) In caso di obbligazione alimentare, se il creditore aveva, alla data di presentazione della domanda, la residenza o il domicilio nel territorio di tale Parte contraente;
- h) In caso di successione, se il defunto, al momento del decesso, era cittadino della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la decisione, o in questo aveva il suo ultimo domicilio;
- i) Se la controversia riguarda un diritto reale su beni situati nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la decisione.

Articolo 17

Documenti da allegare alla domanda di riconoscimento e di esecuzione

La parte che chiede il riconoscimento o l'esecuzione della decisione deve presentare:

- a) Una copia della decisione che presenti i requisiti richiesti per la sua

- autenticità;
- b) Un certificato della cancelleria competente attestante che la sentenza è passata in giudicato;
 - c) L'originale dell'atto di notifica della decisione o di qualsiasi altro atto che sostituisca la notifica;
 - d) Una copia autentica della citazione della parte non comparsa, in caso di contumacia, qualora dalla decisione non risulti che la citazione è stata regolarmente notificata.

Articolo 18

Riconoscimento ed esecuzione degli atti autentici

1. Gli atti autentici, in particolare gli atti notarili, aventi forza esecutiva in una delle due Parti, sono dichiarati esecutivi nell'altra Parte dall'autorità competente secondo la legge della Parte in cui avrà luogo l'esecuzione.
2. L'autorità competente verifica unicamente se gli atti presentano i requisiti richiesti per l'autenticità nella Parte in cui sono stati ricevuti, e se non contengono elementi contrari all'ordine pubblico della Parte in cui sono stati richiesti il riconoscimento o l'esecuzione.

Articolo 19

Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione

I procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e degli atti autentici sono regolati dalla legge in vigore in ciascuna Parte contraente.

Articolo 20

Scambio di documentazione

Le due Parti contraenti si impegnano a procedere regolarmente a uno scambio di informazione e di documentazione in materia legislativa e di giurisprudenza.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Ratifica ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà ratificata conformemente alla legislazione in vigore in ciascuna Parte.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte può denunciarla in ogni momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.




Fatto a Algeri il 22 luglio 2003, in duplice esemplare, in lingua araba ed in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

**Per il Governo
della Repubblica italiana**

**Per il Governo
della Repubblica Algerina
Democratica e Popolare**

Il Ministro della Giustizia

**Il Ministro della Giustizia
e Guardia Sigilli**



(Constato di 9 pp)

